

Parte IV

Il contrabbando di sigarette

Salvatore Orlando

SOMMARIO: 1. Disciplina internazionale e l'opzione di politica criminale in Germania. – 2. Bene giuridico tutelato. – 3. Soggetto attivo. – 4. Soggetto passivo. – 5. La legge sui Tabacchi (*TabStG*). – 6. La disciplina di contrasto nel sistema tributario (*AO*). – 7. Profili sanzionatori.

1. Disciplina internazionale e l'opzione di politica criminale in Germania

Il sistema giuridico tedesco prevede diverse leggi che disciplinano organicamente la produzione e distribuzione dei tabacchi, ciascuna delle quali contiene – all'interno di più ampie discipline – anche disposizioni di natura penalistica¹²⁹. Il quadro legislativo in materia si caratterizza dunque per la

¹²⁹ Si veda anche SINN, *Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel*, Berlin, Springer, 58. Altresì, molto interessante, sul traffico illecito di tabacco in Europa, SAVONA, *Dai mercati illeciti all'economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa. Rapporto finale del progetto OCP – Organised crime Portfolio*, 2015, p. 93 s. Altra fonte è il sito della polizia delle dogane tedesca, www.zoll.de. Altresì, www.tabakwirtschaft.de/schmuggel.

sua eterogeneità ed i riferimenti normativi più rilevanti possono essere individuati nelle seguenti leggi:

- *Tabaksteuergesetz (TabStG)*, ossia la legge relativa alle imposte sui tabacchi¹³⁰;
- *Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse*, ossia la legge sulla produzione dei tabacchi e sui prodotti affini¹³¹;
- *Vorläufiges Tabakgesetz*, ossia la legge sui tabacchi provvisoria¹³²;
- *Gesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherchutz (Tabakgesetz)*, ossia la legge sulla produzione e commercializzazione di tabacchi e sulla pubblicizzazione dei tabacchi e la tutela dei non fumatori (c.d. legge sul tabacco)¹³³.

Inoltre, hanno rilievo in materia le norme che regolano il controllo delle dogane – in tedesco, *Zoll*¹³⁴ – ed in materia di diritto penale tributario, in conformità con il *Abgabenordnungsgesetz (AO)*¹³⁵, ossia la legge sull'ordinamento tributario: in particolare, si fa riferimento alle

¹³⁰ “*Tabaksteuergesetz*” del 15. luglio 2009 (BGBl. I S. 1870), modificata da ultimo il 27. agosto 2017 (BGBl. I S. 3299).

¹³¹ “*Tabakerzeugnisgesetz*” del 4. aprile 2016 (BGBl. I S. 569), modificata da ultimo il 19 aprile 2019 (BGBl. I S. 514).

¹³² “*Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG)*” del 15 agosto 1974 (BGBl. S. 1945).

¹³³ BGBl. Nr. 431/1995.

¹³⁴ In materia, in generale, di estrema importanza, anche in Germania, è il Codice delle Dogane dell'Unione Europea (CDU).

¹³⁵ BGBl. I S. 613 del 16 marzo 1976.

imposte sui consumi – *Verbrauchsteuer* – e sulle importazioni, esportazioni e transiti – *Einfuhrungs-, Ausfuhrung und Durchfuhrungsabgaben*.

Il contrasto al contrabbando di sigarette – come si può agevolmente notare dal composito quadro legislativo tedesco – vive dunque di istanze che spesso esulano da un approccio esclusivamente penalistico o repressivo. Da questo punto di vista, l'attenzione sulla disciplina di contrasto di natura penalistica deve essere affidata ad un approccio *olistico* al problema, secondo quanto emerge già dall'analisi dei principali strumenti sovranazionali intervenuti sul fenomeno criminale in commento.

Tra questi, di recente, la Direttiva 2014/40/UE ha tentato di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti del tabacco¹³⁶.

Tale strumento europeo – pur avendo come oggetto di tutela primario la *salute dei consumatori* – detta disposizioni altresì idonee ad innovare il sistema di contrasto al traffico illecito di sigarette. Nel far ciò, a riprova della necessità di un approccio multidisciplinare, in sede europea si è optato, per un verso, per una disciplina che, in linea generale, non facesse ricorso alla sanzione penale, ponendo, per altro verso, l'accento sull'introduzione di un sistema continentale unico di tracciabilità che possa fungere da valido strumento di contrasto per l'illecito mercato dei tabacchi lavorati. Tale procedura sarebbe intesa ad assicurare, per il tramite di un sistema di

¹³⁶ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento e del Consiglio del 3 aprile 2014 “sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”.

controlli incrociati e di doveri reciproci, la tracciabilità dell'effettivo itinerario di trasporto del prodotto, dal fabbricante fino alla prima rivendita ed includendo altresì tutti i depositi utilizzati. Un siffatto sistema, che potrebbe costituire un considerevole ostacolo per il traffico illecito di tabacco, è inoltre sancito in altri testi internazionali rilevanti, come il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'eliminazione del traffico illecito di tabacco del novembre 2012, ma da solo non può costituire valido ed efficace strumento di contrasto avverso un mercato altamente dinamico e dalle proporzioni più che ragguardevoli¹³⁷.

Il traffico illegale di sigarette rappresenta un mercato dai contorni indefiniti e ricco di sfaccettature.¹³⁸ Esso si caratterizza per merci di facile produzione, che possono agevolmente essere trasportate da un luogo ad un altro con poche possibilità di essere scoperti, e la cui minaccia di sanzioni penali è spesso scarsa.¹³⁹ Se a ciò si aggiunge che tali condotte sono sovente accompagnate da altre azioni delittuose (falsificazione, evasione fiscale, contrabbando transfrontaliero) e che esse sono in grado di incidere notevolmente su interessi pubblici rilevanti, emerge con maggior chiarezza le necessità di un intervento preventivo non limitato al settore amministrativo regolamentare, ma corroborato da un solido apparato penalistico. L'intervento dell'*extrema ratio* dell'ordinamento giuridico è reso più evidente dai danni diretti

¹³⁷ Si tratta del *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco*, c.d. FCTC, consultabile su https://www.who.int/fctc/protocol/illicit_trade/protocol-publication/en/.

¹³⁸ Riprendendo in particolare i dati forniti dal OECD *Task Force on Countering Illicit Trade*. In generale, si veda il sito web: <http://www.oecd.org/gov/risk/oecdtaskforceoncounteringillicittrade.htm>

¹³⁹ Si veda *Illicit Trade – Governing Criminal Networks*, OECD Reviews of Risk Management Policies, 2016, p. 123 s.

ed indiretti del contrabbando di sigarette. Così come emerge da studi del *Task Force on Countering Illicit Trade* dell'OCSE del 2016¹⁴⁰, infatti, i maggiori danni causati da tale tipo di contrabbando sono rappresentati dalle notevoli perdite subite dall'erario statale causate dall'evasione fiscale di tali prodotti. Ma non si possono trascurare altresì i risvolti indiretti di tale tipo di fenomeno delittuoso che, generando considerevoli proventi illeciti, pone il problema della loro riutilizzazione che potrebbe, come risulta dal Report del UNIFAB del 2016, essere collegata ad attività delittuose maggiormente pericolose, quali ad esempio le attività terroristiche.¹⁴¹

La consapevolezza di un approccio penale al problema di cui si discute emerge inoltre dagli atti sovranazionali maggiormente rilevanti. Si fa riferimento alla Convenzione e al Protocollo in materia di tabacco approvati dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che considerano in seno alla loro strategia di contrasto l'intervento penalistico. È infatti l'articolo 15 della Convenzione Quadro sul controllo del tabacco¹⁴² che, nel riconoscere l'importanza del contrasto a tali condotte illecite (il contrabbando, la contraffazione e la fabbricazione abusiva, etc.), invita gli Stati parte ad adottare misure legislative dissuasive ed efficaci non solo di natura amministrativa; previsione ulteriormente specificata dal successivo Protocollo del 2012¹⁴³ che dedica la sua intera Parte

¹⁴⁰ Si veda nt. precedente.

¹⁴¹ UNIFAB è l'*Union des Fabricants* fondata nel 1872 con sede a Parigi. Il *Counterfeiting & Terrorism Report 2016*, scaricabile su <https://www.unifab.com/en/counterfeiting-terrorism/>.

¹⁴²

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf?sequence=1>.

¹⁴³http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80873/9789241505246_eng.pdf?sequence=1.

IV (Articoli 14-19) alle misure di contrasto normativo, sostanziali e processuali, indirizzate altresì alle persone giuridiche, esortando le Parti contraenti ad intervenire con lo strumento maggiormente invasivo al fine di assicurare piena efficacia al predisposto quadro legislativo.

Alla luce di quanto brevemente delineato, la normativa di contrasto presenta un alto livello di eterogeneità, e lascia i singoli ordinamenti nazionali liberi nella scelta dell'approccio repressivo a tale fenomeno delittuoso; libertà che si concretizza in un composito quadro normativo che, nonostante la sua complessità, viene ricondotto a due macro-famiglie: la prima tendente a sanzionare in modo specifico il fenomeno del contrabbando di tabacco, con disposizioni differenziate rispetto agli illeciti commessi su altri tipi di merci; la seconda, per converso, nega una qualsiasi differenziazione normativa alle ipotesi in commento, predisponendo quindi una legislazione, sia essa penale o amministrativa, uniforme per tutti i tipi di contrabbando. In questi casi, il legislatore nazionale predispone, tuttavia – per evidenti esigenze di tutela del fisco e delle entrate tributarie – una normativa di contrasto al contrabbando in generale che è già di per se tendenzialmente idonea a neutralizzare – attraverso la minaccia della sanzione penale – fatti di reato aventi ad oggetto i tabacchi, senza che sia dunque necessario declinarlo in una fattispecie autonoma di reato.

Alla luce di quanto illustrato, contemperando le istanze di derivazione sovranazionale con il quadro repressivo tedesco, è possibile affermare che il sistema giuridico di riferimento rientri nella seconda delle due macro-categorie individuate: a tal proposito, il legislatore tedesco pare avere predisposto un impianto repressivo delle condotte di *contrabbando* in termini generali e per di più inserito all'interno della legge tributaria

(AO), relegando, invece, ad ipotesi soltanto di natura amministrativa e con la minaccia di una sanzione pecuniaria le condotte di contrabbando aventi ad oggetti i tabacchi, che non superino determinate soglie quantitative. In questo senso, come meglio si vedrà di seguito, il legislatore tedesco individua una sorta di *soglia di punibilità* in ipotesi di contrabbando di sigarette attraverso il combinato disposto della legge sui tabacchi (*Tabaksgesetz*) e la legge tributaria (AO): si può dunque già anticipare che qualora il quantitativo contrabbandato/commercializzato non superi i 1000 pacchetti di sigarette, verrà applicata una sanzione amministrativa; se, invece, tale soglia è superata, sempre se sussistano i requisiti dei par. 369 ss. AO, relativi alle condotte di evasione fiscale (*Steuerheleri*) e alla condotta di *contrabbando* (*Bannbruch*), si applicano le relative sanzioni penali.

2. *Bene giuridico tutelato*

Il legislatore tedesco è stato molto attento a prevedere una soglia di punibilità – individuata in termini quantitativi – per distinguere le condotte meritevoli di una sanzione penale da quelle che rilevano solo come illeciti amministrativi. Da questo punto di vista, dunque appare pacifico che le fattispecie penali di contrasto al contrabbando di sigarette siano volte a punire le condotte di maggiore allarme sociale, con la conseguenza che il *Rechtsgut* sia individuabile nella protezione degli interessi statali, nella duplice declinazione della tutela dell'erario e finanzia pubblica, nonché nella corretta circolazione delle merci nel territorio nazionale. Ne è testimonianza, in definitiva, che l'intera disciplina di contrasto alla generica condotta di *contrabbando* sia stata demandata alla Legge sul sistema tributario, *Abgabeordnungsgesetz*.

3. *Soggetto attivo*

Si tratta di reati comuni, per i quali quindi non è prevista una peculiare qualifica. Rileva soltanto – per quanto concerne il trattamento sanzionatorio più severo – l'appartenenza ad un gruppo criminale dedito all'evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni e, in generale, al contrabbando (par. 373, comma 3 *AO*, altresì par. 374, comma 2 *AO*).

In particolare, la giurisprudenza chiarisce che Il *debitore dell'imposta sul tabacco* è chiunque porti o spedisca il tabacco, nonché il destinatario della spedizione non appena ha acquisito il possesso della merce. Sebbene non sia decisivo che il debitore dell'imposta trasporti egli stesso le sigarette da un altro Stato membro in Germania, è necessario un certo grado di controllo sui prodotti del tabacco al momento dell'introduzione in Germania. È, infine, considerata cedente anche la persona che, in virtù della sua facoltà di impartire istruzioni, esercita un'influenza dominante sul veicolo di trasporto, determinando i dettagli del viaggio (ad esempio itinerario, luogo, sequenza temporale)¹⁴⁴.

4. *Soggetto passivo*

Data l'oggettività giuridica dei reati doganali e la loro rilevanza collettiva, il soggetto passivo sarà lo Stato titolare della prestazione tributaria omessa per il tramite della condotta illecita.

5. *La legge sui Tabacchi (TabStG)*

Le norme rilevanti per il contrabbando di sigarette ai fini fiscali – e pertanto pertinenti al traffico transfrontaliero dei tabacchi – sono, in parte, previste nel *Tabaksteuergesetz* nel

¹⁴⁴ BGH, 23.03.2017 – 1 StR 451/16, in *StV* 2018, 39.

Capo 8 relativo alle disposizioni finali. In particolare, si tratta di *Ordnungswidrigkeiten* – di illeciti amministrativi non penali – la cui sanzione minacciata è una ammenda: in linea generale, dunque, pur prevedendo delle soglie quantitative – fissate in 1.000 pacchetti di sigarette – la legge sui tabacchi (*TabStG*) non affronta il fenomeno attraverso un approccio repressivo e la predisposizione di sanzioni penali, in quanto – è opinione condivisa – il *contrabbando di sigarette* ha una rilevanza solo se sia idoneo a ledere gli interessi finanziari e fiscali dello Stato (su cui altresì *supra*, *Il bene giuridico*)¹⁴⁵.

Da un lato, dunque, il par. 36 *TabStG* – rubricato “Illeciti amministrativi” – presidia con sanzioni pecuniarie una serie di violazioni della stessa legge qualora sia accertato che il soggetto abbia agito con dolo o colpa grave (*Vorsatz* e *Leichtfertigkeit*)¹⁴⁶. La disposizione richiama il par. 381, comma 1, n. 2 *AO* che disciplina gli illeciti amministrativi (*Ordnungswidrigkeiten*) in materia tributaria, il quale sancisce che è suscettibile di una sanzione pecuniaria chiunque con dolo o colpa grave violi le norme “sull'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti soggetti ad accisa o di prodotti contenenti tali prodotti, o sulle restrizioni alla circolazione o all'uso di tali prodotti o merci”: norma che è dunque applicabile alla categoria dei tabacchi lavorati.

Dall'altro lato, il par. 37 *TabStG* punisce con una ammenda il “commercio illecito di sigarette”. La condotta consiste essenzialmente nell'acquisto di pacchetti sigarette senza alcun segno fiscale (*Steuerzeichen*), sempre che non siano più di 1.000 pacchetti. La stessa disposizione prevede che – superata tale soglia – si applicano i paragrafi da 369 a 374 *AO*. In

¹⁴⁵ Si veda, WIEDEMANN, *Tabaksteuerstrafrecht*, in *wistra*, 1/2012, 1.

¹⁴⁶ Per la precisa descrizione delle condotte punite con la sanzione pecuniaria si rinvia alla *Appendice normativa*.

ipotesi di illeciti amministrativi, l'autorità competente ad irrogare la sanzione è la Polizia di dogana, ossia la *Hauptzollamt* (comma 4).

In Germania, a proposito del commercio di sigarette, si è soliti parlare di *Privilegio del contrabbando* – dal tedesco *Schmuggelprivileg* – con specifico riferimento par. 37 *TabStG*, il quale, a ben vedere, riguarderebbe soltanto la microcriminalità, in quanto consente di ritenere l'acquisto fino a 1.000 pacchetti di sigarette come *consumo personale*, ed evitando così la rilevanza penale della condotta, che è meritevole solo di una sanzione amministrativa pecuniaria, a prescindere dalla circostanza che il soggetto abbia agito con dolo o colpa.

6. *La disciplina di contrasto nel sistema tributario (AO)*

Come accennato, in tale materia, rilevano altresì le disposizioni relative alla disciplina del sistema tributario e le relative sanzioni penali ivi previste.

Norma cardine del sistema, nonostante non sia oggetto di frequente applicazione da parte delle corti nazionali, è il *Bannbruch*, previsto dal par. 372 *AO*: questo concetto è traducibile come contrabbando, nel senso tuttavia della sua forma più elementare di manifestazione esterna. Infatti, il termine *Schmuggel*, traducibile anch'esso come contrabbando (*i.e. smuggling*), invece, ha una connotazione di maggiore gravità (par. 373 *AO*). In particolare, il *Bannbruch* è una cosiddetta norma in bianco *Blankettenorme*, perché non specifica il divieto da cui dipende l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Infatti, la norma dispone che commette contrabbando chiunque introduce, esporta o fa

transitare beni contro un divieto, senza che esso venga tuttavia specificato¹⁴⁷.

Il diritto penale di contrasto al contrabbando di sigarette è, come visto, costruito attorno alla tutela dell'erario statale e delle entrate tributarie. In particolare, i tabacchi (*Tabakerzeugnisse*) vengono trattati – senza distinzione alcuna – come qualsiasi altra merce, suscettibile di essere contrabbandata, come disposto dalle disposizioni dell'*Abgabenordnung* che puniscono il *contrabbando* parr. 371, 373, 374 *AO*.

Da questo punto di vista, si noti che l'eventuale violazione delle leggi tributarie in materia di tabacchi, può comportare anche l'integrazione del reato di evasione fiscale, punito dal par. 370 *AO*: particolarmente cospicua è, a tal proposito, la giurisprudenza che è solita applicare il reato di evasione fiscale in ipotesi di commercio illecito di sigarette/tabacchi lavorati¹⁴⁸.

Inoltre, il par. 373 *AO* punisce l'evasione delle imposte sulle importazioni ed esportazioni o la condotta di contrabbando qualora siano commesse con professionalità. La disposizione specifica inoltre che la condotta di contrabbando (*Bannbruch*) deve essere commessa in violazione delle disposizioni sui Monopoli (*Monopolvorschriften*)¹⁴⁹. Inoltre, la stessa disposizione punisce chiunque commetta la medesima condotta portandosi un'arma (comma 2, n. 1) ovvero utilizza un mezzo ("*Mittel*") per vincere o impedire la resistenza di un altro (comma 2, n. 2) o, infine, qualora il fatto venga

¹⁴⁷ Si veda, ampiamente WAMERS-FEHN, *Handbuch Zollfahndung*, cit.

¹⁴⁸ BGH, 25 marzo 2010, 1 StR 52/10, con nota su *wistra*, 6/2010, 228; BGH, 14 ottobre 2015, 1 StR 521/14, con nota su *wistra*, 2/2016, 74; BGH, 11 novembre 2015, 1 StR 231/15 con nota su *wistra*, 2/2016, 78; BGH, 12 luglio 2016, 1 StR 595/15, con nota su *wistra*, 2/2017, 66.

¹⁴⁹ Si veda, a tal proposito, la *Appendice normativa*.

commesso da un membro di un gruppo criminale – in particolare, nella declinazione di *Bande*¹⁵⁰ – dedito in modo continuativo alla evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni o il contrabbando

Inoltre, in materia di contrabbando di tabacchi, il par. 374 *AO* trova ampia applicazione nelle aule giudiziarie. Il paragrafo *de quo* punisce la “ricettazione di merce contrabbandata”: in particolare, viene punito chiunque commetti una condotta ricettatoria di merci in merito alle quali è stata evasa l’imposta sui consumi (*Verbrauchssteuer*) o le imposte sulle importazioni e le importazioni di cui all’art. 5 n. 20 e 21 del Codice doganale dell’Unione Europea ovvero si tratti di merce contrabbandata *ex par. 372 o 373 AO*.

7. *Profili sanzionatori*

Il sistema di contrasto in Germania distingue tra sanzioni amministrative – quindi, con la previsione della sanzione dell’ammenda par. 37 *TabStG* – in ipotesi meno gravi – e sanzioni penali qualora il fatto sia commesso in modo professionale o avvalendosi di un gruppo criminale (par. 373 *AO*).

Il regime sanzionatorio dunque è parametrato all’intero sistema punitivo in materia tributaria.

Da un lato, la condotta *Bannbruch* di cui al par. 372 *AO* ha una funzione meramente descrittiva e non è ricollegata ad alcuna sanzione penale, dall’altro lato, il par. 373 che punisce il “contrabbando professionale, con violenza o con un gruppo criminale organizzato” prevede la pena detentiva da sei mesi a

¹⁵⁰ Il concetto di *Bande* presuppone soltanto l’associazione di almeno tre persone, che si sono riuniti con la volontà di commettere autonomamente, per un determinato periodo di tempo nel futuro, specifiche fattispecie delittuose, cfr. KÜPER, *Strafrecht. Bes. Teil*, Heidelberg, 2008, 46.

dieci anni. Infine, il reato di ricettazione di merce contrabbandata prevede un massimo edittale di cinque anni di reclusione e la pena della multa; mentre nelle ipotesi in cui l'autore del reato agisca con professionalità o come membro di un gruppo criminale, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a dieci anni. È comunque previsto che “nei casi di minore gravità” la pena detentiva non possa superare i cinque anni, nonché la multa.

Infine, il par. 375 AO prevede alcune pene accessorie (*Nebenstrafe*) che possono essere applicate in ipotesi di reati di evasione fiscale e di contrabbando qualora venga inflittala pena della reclusione superiore ad un anno. In particolare, il comma 1 prevede che il giudice possa privare il reo della possibilità di ricoprire cariche pubbliche e dell'elettorato passivo.

Inoltre, è prevista la confisca della merce contrabbandata (comma 2, par. 374 AO): è prevista l'applicazione altresì della confisca di cui al par. 74a StGB c.d. *Erweiterter Einziehung*, che consente di confiscare il prodotto, il profitto e l'oggetto del reato¹⁵¹ anche al terzo proprietario che abbia contribuito, almeno colposamente, alla commissione del reato o che sia venuto comunque in possesso dell'oggetto, profitto o prodotto del reato, pur essendo a conoscenza delle circostanze legittimanti la confisca..

In ipotesi di illecito amministrativo (par. 37 TabStG), la confisca è, invece, discrezionale e non obbligatoria.

¹⁵¹ Si v. nella letteratura italiana, FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno*, Padova, 1997. Più di recente, in Germania, 4.5.2. KÖHLER, *Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung*, Parte I, in *NStZ*, 2017, 497 ss., nonché la parte II, in *NStZ*, 2017, 665 ss.

APPENDICE NORMATIVA

<i>TabStG</i>	<i>TabStG</i>
<p style="text-align: right;">§ 36</p> <p>Ordnungswidrigkeiten</p> <p>(1) Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig</p> <p>1. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 2 unterschiedliche Kleinverkaufspreise bestimmt,</p> <p>2. entgegen § 3 Absatz 4 einen Kleinverkaufspreis nicht oder nicht richtig bestimmt,</p> <p>3. entgegen § 11 Absatz 3, § 12 Absatz 4 oder § 13 Absatz 2 Tabakwaren nicht oder nicht rechtzeitig aufnimmt, nicht oder nicht rechtzeitig übernimmt, nicht oder nicht rechtzeitig befördert oder nicht oder nicht rechtzeitig ausführt oder</p> <p>4. entgegen § 33 Absatz 2</p>	<p style="text-align: right;">§ 36 Illeciti amministrativi</p> <p>(1) Commette illecito amministrativo ai sensi del § 381, co. 1, n. 1 della legge tributaria chiunque con dolo o colpa grave</p> <p>1. in violazione del § 3, co. 2, cpv. 2 determina differenti prezzi di vendita al dettaglio,</p> <p>2. in violazione del § 3, co. 4 non determina il prezzo di vendita al dettaglio o lo determina in modo errato,</p> <p>3. in violazione del § 11, co. 3, § 12, co. 4 o § 13, co. 2 non registra le merci contenenti tabacchi o li registra fuori tempo, non li consegna o li consegna fuori tempo o non li traporta o li traporta fuori tempo oppure</p>

<p>eine der dort genannten Tätigkeiten nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet.</p> <p>(2) Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entgegen § 16 Absatz 1 Tabakwaren in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt, 2. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 Kleinverkaufspackungen andere Gegenstände beipackt, 3. einer Vorschrift des § 25 Satz 1, Satz 2 oder Satz 4 bis 6 über Packungen im Handel oder den Stückverkauf zuwiderhandelt, 4. entgegen § 26 Absatz 1 den Packungspreis oder den Kleinverkaufspreis unterschreitet, Rabatt oder eine Rückvergütung gewährt, Gegenstände zugibt oder die Abgabe mit dem Verkauf anderer Gegenstände koppelt oder 5. entgegen § 29 Tabakwaren gewerbsmäßig 	<p>non li distribuisce o li distribuisce fuori tempo,</p> <p>4. non notifica le attività descritte dal § 33, co. 2 o non riesce a farlo in tempo.</p> <p>(2) Commette un illecito amministrativo di cui al § 381, co. 1, n. 2 della legge tributaria, chiunque con dolo o colpa grave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in violazione del § 16, co. 1 trasferisce i tabacchi nel libero mercato, 2. in violazione del § 24 co. 1, cpv. 1 o 2 impacchetta erroneamente i pacchetti di sigarette, 3. viola una disposizione di cui al § 25, cpv. 1, 2 o 4 a 5 sull'impacchettamento nel commercio o nella vendita dei singoli pezzi, 4. determina il prezzo dei pacchetti o dei singoli pezzi al di sotto di quanto previsto dal § 26, co. 1, concede sconti o rimborsi, aggiunge altri beni o abbina le tasse con l'acquisto di altri beni 5. viola con professionalità il § 29. <p>(3) Commette un illecito</p>
--	--

<p>ausspielt.</p> <p>(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 30 Absatz 2 ein Gerät anbietet oder bereitstellt.</p> <p>(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.</p>	<p>amministrativo, chiunque con dolo o colpa lieve offre o prepara l'attrezzatura specifica in violazione del § 30, co. 2.</p> <p>(4) L'illecito amministrativo di cui al comma 3 può essere punito con una ammenda fino a 25.000 euro.</p>
<p>§ 37 Schwarzhandel mit Zigaretten.</p> <p>(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Zigaretten in Verpackungen erwirbt, an denen ein gültiges Steuerzeichen nicht angebracht ist, soweit der einzelnen Tat nicht mehr als 1 000 Zigaretten zugrunde liegen. Die §§ 369 bis 374 der Abgabenordnung finden keine Anwendung.</p> <p>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.</p> <p>(3) Zigaretten, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des</p>	<p>§ 37 Commercio illecito di sigarette</p> <p>(1) Commette illecito amministrativo, chi con dolo o colpa acquista pacchetti di sigarette, nei quali non è apposto alcun segno fiscale, allorché non riguardi più di 1.000 sigarette. I § 369 a 374 AO non si applicano.</p> <p>(2) L'illecito amministrativo può essere punito con una ammenda.</p> <p>(3) Le sigarette, che sono oggetto dell'illecito di cui al comma 1, possono essere confiscate. Si applica il § 23 della legge sugli illeciti amministrativi.</p> <p>(4) La autorità</p>

<p>Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.</p> <p>(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.</p> <p>(5) Die Befugnis nach § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten steht auch Beamten des Polizeidienstes und den hierzu ermächtigten Beamten des Zollfahndungsdienstes zu, die eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 entdecken oder im ersten Zugriff verfolgen und sich ausweisen.</p>	<p>amministrativa competente, ai sensi del § 36, co. 1, n. 1 della legge sugli illeciti amministrativi, è l’Agenzia delle Dogane.</p> <p>(5) Le facoltà di cui al § 56 della legge sugli illeciti amministrativi spettano anche ai funzionari degli uffici di polizia ed anche i funzionari della polizia di controllo delle dogane, che scoprono un illecito di cui al comma 1 o che comunque fin da subito perseguono ed identificano l’illecito.</p>
--	---

<i>AO</i>	<i>AO</i>
<p>§ 373 Gewermäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel.</p> <p>(1) Wer gewerbsmäßig Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben hinterzieht oder gewerbsmäßig durch Zuwiderhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs</p>	<p>§ 373 Contrabbando professionale, con violenza o con un gruppo criminale organizzato</p> <p>(1) Chiunque evade con professionalità le tasse sulle importazioni ed esportazioni o commette contrabbando di attraverso una violazione delle disposizioni sui</p>

Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

(2) Ebenso wird bestraft, wer

1. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei denen er oder ein anderer Beteiligter eine Schusswaffe bei sich führt,

2. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei denen er oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand eines anderen durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder

3. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung der Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder des Bannbruchs verbunden hat, eine solche Tat begeht.

(3) Der Versuch ist strafbar.

Monopoli, è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione fino a cinque anni o la multa.

(2) Allo stesso modo, è punito chiunque

1. commetta una evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni o contrabbando (§ 372) e porti con sé o la porti un compartecipe un'arma da fuoco,

2. commette una evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni e porti con sé o la porti un altro compartecipe un'altra arma o comunque un attrezzo o un mezzo con il quale impedisca o vinca la resistenza di un altro attraverso la violenza o la minaccia, ovvero

3. commette il fatto come membro di un gruppo criminale, che è dedito in modo continuativo alla evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni

<p>(4) § 370 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 gilt entsprechend.</p>	<p>o il contrabbando (§ 372). (3) Il tentativo è punibile. (4) Si applica il § 370, comma 6, cpv. 1 e comma 7.</p>
<p>§ 374 Steuerhehlerei. (1) Wer Erzeugnisse oder Waren, hinsichtlich deren Verbrauchsteuern oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union hinterzogen oder Bannbruch nach § 372 Abs. 2, § 373 begangen worden ist, ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder abzusetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minder schweren Fällen ist die</p>	<p>§ 374 Ricettazione di merce contrabbandata. (1) Chiunque compra o comunque ottiene per sé o per altri, vende o aiuta a vendere merci o prodotti, in merito ai quali è stata evasa la imposta sui consumi o le tasse sulle importazioni e le esportazioni o è stata commessa una violazione sul commercio di cui al § 372, co. 2 e § 373, al fine di un arricchimento proprio o di terzi, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con una multa. (2) Qualora l'autore agisca con professionalità o come membro di un gruppo criminale, che è in modo continuato dedito alla commissione de reati di cui al comma 1, la pena detentiva è da sei mesi a dieci anni. Nei casi di minore gravità, la pena</p>

<p>Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. (3) Der Versuch ist strafbar. (4) § 370 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.</p>	<p>detentiva è fino a cinque anni o la multa. (3) Il tentativo è punibile. (4) Il § 370, comma 6, cpv. 1 e comma 7 si applicano di conseguenza.</p>
<p>§ 372 Bannbruch. 1) Bannbruch begeht, wer Gegenstände entgegen einem Verbot einführt, ausführt oder durchführt. (2) Der Täter wird nach § 370 Absatz 1, 2 bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften als Zuwiderhandlung gegen ein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht ist.</p>	<p>§ 372 Contrabbando per l'ingresso, l'esportazione ed il transito di beni. (1) Commette contrabbando, chiunque introduce, esporta o fa transitare beni contro un divieto. (2) È punito ai sensi del § 370, co. 1 e 2, chi commette il fatto e questo non è punito con una sanzione penale o una ammenda in altre disposizioni che vietano l'ingresso, l'esportazione ed il transito.</p>
<p>§ 370 Steuerhinterziehung (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen</p>	<p>§ 370 Evasione fiscale. (1) È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con una multa chiunque 1. fornisca informazioni errate o incomplete alle autorità fiscali o ad altre</p>

<p>unrichtige oder unvollständige Angaben macht,</p> <p>2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder</p> <p>3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter [...]</p>	<p>autorità in merito a fatti fiscali significativi,</p> <p>2. induce in errore le autorità fiscali in violazione al dovere di dichiarazione su fatti ovvero</p> <p>3. Si astiene volontariamente dall'uso di marche da bollo o di marche da bollo</p> <p>e attraverso tali condotte riduce le imposte o ottiene vantaggi fiscali ingiustificati per sé o per un'altra persona.</p> <p>(2) Il tentativo è punibile.</p> <p>(3) Nei casi più gravi la pena detentiva è da sei mesi a dieci anni. Un caso grave sussiste di regola qualora l'autore [...]</p>
---	---